COMUNE DI MASSA E COZZILE

Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate in recapito diverso dalla pubblica fognatura.

Referente - Arch. Marzia Tesi – E-mail – m.tesi@comune.massa-e-cozzile.pt.it
VERSIONE COMMISSIONE CONSILIARE DEL 24.11.2006

INDICE

Art. 1 - Oggetto....3
Art. 2 - Definizioni e normativa nonché indirizzi di riferimento....3
Art. 3 - Autorizzazione allo scarico....4
Art. 4 - Presentazione della domanda....4
Art. 5 - Durata del procedimento....5
Art. 6 - Contenuto della domanda....5
Art. 7 - Istruttoria....7
Art. 8 - Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche....8
Art. 9 - Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione....9
Art 10 – Regolarizzazione amministrativa degli scarichi esistenti....9
Art 11 - Modifiche dell'autorizzazione....9
Art 12 - Acque meteoriche....10
Art 13 - Procedimenti soggetti a procedura SUAP o SUE....10
Art. 14 - Sanzioni....11
Art.15 - Entrata in vigore....11

Art. 1 - Oggetto.

Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, in acque superficiali o nel suolo, in quanto in aree non servite di pubblica fognatura. In particolare viene disciplinato il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nell'ambito del permesso di costruire o ad altri atti autorizzativi in materia edilizia nonché le procedure per la regolarizzazione amministrativa degli scarichi esistenti che, comunque, non può avvenire oltre due anni dalla data di entrata in vigore della LRT n.20/06, nel rispetto delle norme tecniche vigenti. *(LRT n. 20/06 Art.4 comma 6.)*

Art. 2 - Definizioni e normativa nonché indirizzi di riferimento.

Ai fini del presente regolamento valgono i contenuti di cui al D.Lgs.3 Aprile 2006 n°152 e succ. mod. e int., nonché alla L.R. 31 Maggio 2006 n°20 ed al D .P.G.R. 23 maggio 2003 n°28/R. Si dovranno inoltre verificare le indicazioni che sono periodicamente definite nelle "Linee Guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura" a cura di ARPAT – Dipartimento Provinciale di Firenze.

Per autorizzazione si intende l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate.

Per scarichi che non recapitano in pubblica fognatura si devono intendere gli scarichi di agglomerati urbani o singoli edifici presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura, collegata o meno a un impianto di depurazione, la cui gestione è demandata al gestore del Servizio idrico integrato.

Con il termine decreto si intende il D.Lgs.3 Aprile 2006 n°152 e succ. mod. e int.

Con il termine legge regionale si intende la L.R. 31 Maggio 2006 n°20 e succ. mod. e int.

Con il termine regolamento regionale si intende il D.P.G.R. 23 maggio 2003 n°28/ R. (e succ. mod. e int.).

Con il termine AE "abitante equivalente" il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a cinque giorni (BOD5) di 60 grammi di ossigeno al giorno; è da considerare equiparabile una richiesta chimica di 130 grammi di ossigeno al giorno. Solo nel caso in cui non sia disponibile il dato analitico di carico organico si fa riferimento al volume di scarico di 200 litri per abitante per giorno. Per un calcolo del numero degli abitanti equivalenti di un immobile possono essere utilizzati in maniera indicativa i valori di seguito riportati (Dati tratti da "Linee guida per il trattamento di acque reflue domestiche ed assimilate in aree non servite da pubblica fognatura" a cura di ARPAT Dipartimento di Firenze):

- un abitante equivalente ogni mq 35 di superficie utile lorda (o frazione) negli edifici di civile; abitazione (oppure 1 AE per ogni 100 mc. di volume abitativo);

- un abitante equivalente ogni due posti letto in edifici alberghieri, case di riposo e simili;
- un abitante equivalente ogni cinque posti mensa in ristoranti e trattorie;
- un abitante equivalente ogni due posti letto in attrezzature ospedaliere;
- un abitante equivalente ogni cinque addetti in edifici destinati ad uffici, esercizi commerciali, industrie o laboratori che non producano acque reflue di lavorazione;
- un abitante equivalente ogni cinque posti alunno in edifici scolastici o istituti di educazione diurna;
- un abitante equivalente ogni wc istallato per musei, impianti sportivi ed in genere per tutti gli edifici adibiti ad uso diverso da quelli in precedenza indicati.

Art. 3 - Autorizzazione allo scarico.

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato dal competente dirigente comunale ai sensi dell'art.124 del decreto, così come individuato nella legge regionale e regolamentato dal regolamento regionale a seguito di apposita domanda presentata utilizzando l'apposito modello "MODELLO 1".

Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più insediamenti con scarico comune e di conseguenza più titolari.

Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili in solido dello stesso.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo a tutti i soggetti che hanno titolo d'uso ad almeno uno degli insediamenti che recapitano i propri reflui domestici nello scarico oggetto dell'autorizzazione stessa.

Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche e assimilate fuori fognatura sono tenuti a conservare copia dell'atto d'autorizzazione ed a conoscerne le prescrizioni.

A seguito di passaggio dei diritti d'uso sull'insediamento (compravendita, affitto od altro), sarà a carico di chi subentra comunicare al Comune, mediante l'apposito modello "MODELLO 2", la variazione della titolarità dell'autorizzazione allo scarico.

Il titolare dell'autorizzazione cedente, è tenuto a trasmettere copia dell'autorizzazione al ricevente all'atto della cessione.

I soggetti che entrano in diritto d'uso di un insediamento interessato dall'autorizzazione allo scarico sono tenuti ad acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico.

Tutti i modelli sopra citati risultano disponibili presso lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), e scaricabile dal sito internet del comune (www.comune.massa-e-cozzile.pt.it\settore lavori pubblici e pianificazione territoriale).

Art. 4 - Presentazione della domanda.

La domanda è presentata dagli aventi titolo d'uso sullo scarico utilizzando gli appositi modelli.
I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.
E' fissato un contributo quale onere di procedibilità della richiesta di €. 50, aggiornato triennalmente sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo, per i costi di istruttoria del Comune per ogni domanda. Tale importo deve essere versato presso la tesoreria comunale.
Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di versamento di cui sopra e, nel caso di scarichi superiori a 100 AE, soggetti pertanto a parere ARPAT, dei diritti di istruttoria desumibili dal tariffario ARPAT.

Art. 5 - Durata del procedimento.

Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso di autorizzazione o di archiviazione entro sessanta giorni da tale data.
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento avvisa entro e non oltre 30 giorni il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni.
I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.
Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione.
In caso di scarichi superiori a 100 AE la durata del procedimento rimarrà sospesa per tutto il tempo intercorrente fra l'inoltro della richiesta e il ritorno al Comune del parere ARPAT, desumibile dalle date di protocollo in partenza e in arrivo del Comune.

Art. 6 - Contenuto della domanda.

La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico può essere presentata contestualmente alla pratica edilizia, richiesta di concessione oppure denuncia di inizio attività (DIA), inerente l'insediamento da cui originerà lo scarico stesso, oppure separatamente e comunque prima dell'attivazione dello scarico.
In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti.
La domanda è presentata in doppia copia di cui una in bollo di legge.

Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE sono invece necessarie tre copie, di cui una in bollo di legge; una copia viene inviata dal responsabile del procedimento all'ARPAT per il parere di competenza.

Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale di € 50 a titolo di spese di istruttoria e del versamento dei diritti risultanti dal tariffario ARPAT, nel caso di scarichi superiori a 100 AE.

Nella domanda di autorizzazione allo scarico, i richiedenti devono indicare:

- i propri dati anagrafici e di residenza;
- l'identificazione dell'insediamento da cui originerà lo scarico,
- la classificabilità dello scarico;
- il corpo recettore dello scarico;
- il dimensionamento dell'impianto;
- la quantità stimata in metri cubi annui e in abitanti equivalenti;
- il sistema di approvvigionamento idrico dell'insediamento;
- il sistema di trattamento e smaltimento delle acque reflue domestiche che verrà installato;

Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, (in triplice in caso di scarichi superiori a 100 AE):

1. Relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, contenente i seguenti elementi:

1.1. descrizione dettagliata delle motivazioni per le quali non è possibile allacciarsi alla fognatura pubblica;

1.2. descrizione dell'impianto di trattamento e di smaltimento (schema a blocchi, completo dei flussi, dimensionamento in AE, portate da trattare, abbattimento previsto dei vari inquinanti);

1.3. le disposizioni per una corretta gestione dell'impianto quali manutenzioni, specifiche di conduzione, controlli o quanto altro necessario per un suo corretto funzionamento.

1.4. Descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione.

1.5. Se trattasi di scarico assimilato al domestico la relazione dovrà essere integrata con:

1.5.1. tipologia dell'attività svolta con particolare riferimento a quelle attività che danno origine alla formazione degli scarichi

1.5.2. materie prime che possono contaminare gli scarichi nelle lavorazioni

1.5.3. origine degli scarichi idrici e loro composizione qualitativa e quantità degli stessi espressa come portate e abitanti equivalenti

2. Planimetria in scala adeguata, firmata da un tecnico abilitato con:

2.1. le reti di raccolta e smaltimento acque (nere, grigie) dall'edificio all'impianto ed al recapito finale;

2.2. l'impianto di trattamento e smaltimento (con i flussi, le portate, le dimensioni), i pozzetti di ispezione in testa e uscita e le sezioni delle varie parti componenti.

3. Perizia idrogeologica dell'area interessata, firmata da un tecnico abilitato, con almeno le seguenti informazioni

(Solo per scarichi sul suolo e per sub-irrigazioni drenate):

3.1. Inquadramento territoriale con particolare attenzione:

3.1.1. ai drenaggi superficiali, corsi d'acqua, fabbricati vicini, opere di emungimento sotterranee (pozzi, cisterne);

3.1.2. al rispetto di quanto previsto all'art. 94 del D.L.vo 152/06 e succ. mod. ed int relativamente alla salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, in particolare dovranno essere indicate le distanze da pozzi o prese di acqua per uso potabile o altri usi;

3.1.3. nonché ad eventuali zone vulnerabili o aree sensibili;

3.2. Inquadramento idrogeologico con livello della falda, suo andamento nel tempo e sua vulnerabilità;

3.3. Conclusioni con indicazione della fattibilità dell'intervento e dimensionamento massimo dell'impianto adottabile in funzione delle caratteristiche di conducibilità idraulica e di assorbimento del terreno e tenuto conto di eventuali stati di pericolosità geomorfologia e idraulica.

4. Estratto della mappa catastale con evidenziata la zona interessata allo smaltimento dei reflui.

5. Certificato attestante la disponibilità del terreno dove vengono eseguite le opere.

6. Copia certificato iscrizione C.C.I.A.A. (solo se trattasi di attività economica)

7. N° 1 marca da bollo come da normative vigenti (a lla data del presente regolamento da € 14,62) da applicare sull'autorizzazione.

8. Attestato di versamento di € 50,00 quale onere di procedibilità della richiesta con causale "Oneri autorizzazione allo scarico"da effettuare:

- Tesoreria Comunale – Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia Agenzia di Margine Coperta ABI 6260 CAB 70430 CC 980001, codice IBAN – IT26V0626070430000980001C01;
- c/c postale n.122515 intestato al Comune di Massa e Cozzile – Servizio Tesoreria.

9. Scheda tecnica ARPAT(Solo per scarico con potenzialità superiore a 100 Ab.Eq.)

10. Attestato di versamento in c/c postale n° 20050 1 intestato a ARPAT via Porpora n.21 – 50127 Firenze dell'importo di € 61,98 indicante la causale "Autorizzazione allo scarico" (Solo per scarico con potenzialità superiore a 100 Ab.Eq.).

Art. 7 - Istruttoria.

Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti il competente ufficio Servizi Ambientali istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.

Un eventuale apposito protocollo tecnico potrà essere redatto e aggiornato dall'ARPAT, e servirà a meglio orientare i tecnici che sottoscrivono le domande, nonché l'Ufficio Comunale circa i metodi più corretti di trattamento dei reflui ed il dimensionamento in rapporto alle caratteristiche quantitative.

Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 al regolamento regionale, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato.

Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche di cui ai comma precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana Arpat), con oneri a carico del richiedente.

Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.

Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente

chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.

Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.

Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.8 e di eventuali prescrizioni particolari.

Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

Art. 8 - Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche.

Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale, nel regolamento regionale e delle norme generali sulla natura e consistenza degli impianti di cui alla Deliberazione del Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/19977 e succ. mod. ed int

Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:

- ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata;
- su tutti gli impianti deve essere mantenuta una ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;
- i punti di scarico devono essere accessibili ed ispezionabili per permettere le verifiche e i campionamenti;

- nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno;
- sub-irrigazione nel suolo. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verifichino tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;
- fito-depurazione. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto.

Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria o di linee guida o protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche.

Art. 9 - Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione.

L'atto di autorizzazione allo scarico contiene le indicazioni dei titolari dello scarico, dell'insediamento da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello scarico, espressa in abitanti equivalenti.

La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.

L'autorizzazione sarà tacitamente rinnovata per periodi di quattro anni in quattro anni qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate. In ogni caso allo scopo del rinnovo, dovrà essere presentata una dichiarazione da parte del concessionario e/o proprietario degli immobili interessati, utilizzando l'apposito modello "MOD 3". Pena la decadenza dell'autorizzazione, tale dichiarazione dovrà pervenire al protocollo dell'Ente entro e non oltre la data stessa di scadenza.

Art 10 – Regolarizzazione amministrativa degli scarichi esistenti.

Fermo restando quanto previsto al precedente Art.9, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla vigente normativa in materia (in particolare Art.4 comma 6 lettera b) L.R.T. n.20/2006 e succ. mod. ed int), i titolari di concessioni già in essere e/o i proprietari degli immobili interessati dovranno produrre una dichiarazione utilizzando il "MOD 4" dalla quale risulti lo stato attuale e la consistenza degli impianti stessi e la loro corrispondenza rispetto alle normative vigenti in materia. La dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata entro e non oltre 60 giorni dall'approvazione del presente atto .

Art 11 - Modifiche dell'autorizzazione.

Le modifiche sostanziali degli scarichi autorizzati, riguardanti il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore devono essere espressamente autorizzate, con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.

Le modifiche della potenzialità di uno scarico autorizzato, che non diano luogo a modifiche impiantistiche, devono essere comunicate dal titolare al competente ufficio Servizi Ambientali, mediante l'apposito modello "MOD 2" allegando una relazione esplicativa delle modifiche con eventuali planimetrie, a firma di tecnico abilitato.
Inoltre, sempre con l'apposito modello "MOD 2" dovranno essere segnalate variazioni inerenti cambi di destinazione d'uso, ampliamenti, ristrutturazioni, variazione del titolare dello scarico a seguito di subentri, variazioni della denominazione sociale dell'azienda e variazione del legale rappresentante dell'azienda.

Art 12 - Acque meteoriche.

Lo scarico delle acque meteoriche "AMPP" (acque meteoriche prima pioggia) assimilate ad "AMDNC" (acque meteoriche dilavanti non contaminate" e/o le stesse "AMDNC" (acque meteoriche dilavanti non contaminate) non possono essere immesse nei sistemi di trattamento dei reflui domestici e assimilati, le quali dovranno essere allontanate tramite le normali direttrici di scolo quali fosse campestri, canalizzazioni acque bianche ecc.
Si intende per "AMPP assimilate ad AMDCNC" le acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio, che non siano entrate in contatto con altre acque e derivino:
-a) esclusivamente da tetti o tettoie di edifici, di altre strutture permanenti o temporanee, di insediamenti o stabilimenti che non svolgano le attività individuate al regolamento di cui all'art.13 della L.R. 20 del 31 maggio 2006 e succ. mod. ed int derivanti da attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali;
-b) da altre superfici impermeabili, diverse di cui alla lettera a), di stabilimenti che non svolgono le attività, individuate al regolamento di cui all'art.13 della L.R. 20 del 31 maggio 2006 e succ. mod. ed int derivanti da attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali. Si intende per "AMDNC" le acque meteoriche dilavanti derivanti da attività produttive, ossia: le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

Art 13 - Procedimenti soggetti a procedura SUAP o SUE.

Nel caso in cui uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate che non recapita nella pubblica fognatura abbia origine da un insediamento adibito ad attività produttiva, la relativa domanda di

autorizzazione allo scarico potrà essere inserita all'interno del procedimento unico previsto dal D.Lgs 112/98 e dal relativo regolamento, DPR 447/98, o di quello previsto dal D. Lgs. 378/01 e succ. mod. ed int.

In questo caso non si applicano le norme del presente regolamento per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, che sono sostituite dalle norme relativi ai procedimenti SUAP e SUE.

Art. 14 - Sanzioni.

Ai sensi dell'Art. 22 della L.R. 20 del 31 Maggio 2006 e succ. mod. ed int ai trasgressori saranno applicate sanzioni previste dal decreto legislativo, dalla legge regionale, dal regolamento regionale. I proventi delle medesime sono assoggettate dal vincolo di destinazione dell'art.136 del decreto legislativo.

Art.15 - Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio comunale con cui viene approvato.